

D E O N T O L O G I A  
E  
P R O V V E D I M E N T I D I S C I P L I N A R I

*Frazionamento di un credito  
unitario e pluralità di azioni  
nei confronti della controparte*

di RAFFAELE FATANO

È stata pubblicata in questi giorni una decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, affrontando nuovamente il tema della frazionabilità della tutela giudiziale del credito, ha affermato il principio: «è contrario alla regola generale di correttezza e buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., e si risolve in abuso del processo (ostativo all'esame della domanda), il frazionamento giudiziale (contestuale o sequenziale) di un credito unitario» (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 15/11/2007, n. 23726).

La Cassazione aveva avuto occasione, in passato, di affrontare la medesima problematica e di risolverla nel senso che «è ammissibile la parcellizzazione dell'unico credito pecuniario in più domande proposte innanzi ad un giudice diverso, ed inferiore, rispetto a quello competente per l'intero credito, purché il creditore si riservi espressamente, nel primo giudizio, di agire per il residuo. Ricorrere ad un giudice inferiore, più celere nella decisione ed innanzi al quale la lite costa meno, anche se la sua conclusione non è interamente soddisfattoria della pretesa, risponde ad un interesse del creditore meritevole di tutela e costituisce potere non negato dall'ordinamento, non sacrificando in alcun modo il diritto del debitore alla difesa delle proprie ragioni» (cfr. Cass. 10/4/2000 n. 108).

A dire il vero, pur ritenendo che le due decisioni non si pongano in assoluto ed insanabile contrasto tra di loro, quel che mi preme evidenziare in questa sede è il collegamento tra i principi affermati dalla Corte e la norma deontologica di riferimento che, come vedremo, ha una portata più ampia e che non viene direttamente influenzata dalla soluzione data al problema.

L'art. 49 del Codice Deontologico vigente, inserito nel Titolo IV dedicato ai «Rapporti con la controparte, i magistrati e i terzi», prevede espressamente che «L'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita».

È evidente, pertanto, che il canone deontologico, indipendentemente dalla soluzione civilistica della problematica, impone all'avvocato di non aggravare in alcun modo la posizione del debitore («Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di dignità e decoro, l'avvocato che assuma ingiustificate plurime azioni processuali a carico dei debitori provocando, peraltro, un aumento delle spese processuali, a nulla rilevando ai fini disciplinari che tale comportamento sia processualmente consentito» (cfr. CNF 3 novembre 2004, n. 240).

Già nel lontano 1966, il Consiglio Nazionale Forense aveva affermato il principio che «viene meno ai doveri di deontologia professionale l'avvocato che, al fine di procurarsi compensi eccessivi ed ingiusti, abbia frazionato un rapporto obbligatorio in varie distinte procedure ingiunzionali e coattive le quali, per la identità dei soggetti processuali e per la sostanziale unitarietà dell'obbligazione, potevano concretizzarsi in un unico procedimento; nessuna rilevanza assume la giustificazione di aver agito per obbedire a precise disposizioni del cliente, poiché il professionista compie opera di giustizia e non può consentire azioni vessatorie che non siano strettamente e tecnicamente dipendenti da precise necessità processuali». (CNF, 15/7/1966, in Rass. forense, 1968, 246).

Come si vede, pur essendo possibile frazionare l'unico rapporto è necessario che la scelta risponda, da un lato, ad un effettivo interesse della parte assistita e, dall'altro, non comporti un ingiustificato aggravio per la controparte. Conseguentemente, a mio avviso, se è possibile, così come affermato da Cassazione 108/2000, agire per il

minor importo, riservandosi altra azione per la differenza sempre che il debitore non estingua l'intera obbligazione, al fine di radicare la competenza presso un giudice inferiore ma più celere nella decisione non può essere consentito depositare nello stesso giorno, per conto della stessa parte e contro la stessa controparte, più ricorsi per decreto ingiuntivo, anche se relativi a crediti diversi (ad esempio per fatture diverse).

Sotto il profilo deontologico, tuttavia, occorre un ulteriore elemento specificante la fattispecie: la violazione, infatti, sarà integrata soltanto nell'ipotesi in cui le plurime iniziative abbiano comportato, in concreto, un aggravio di costi per spese e competenze legali a carico della controparte.

Allo stesso modo si può ritenere che in presenza di più titoli esecutivi non sia consentito intraprendere più azioni esecutive ancorché, e questo è un aspetto delicato della problematica, il sistema processuale preveda il cumulo dei mezzi di esecuzione.

A scopo meramente esemplificativo, si è ritenuto che «è disciplinarmente rilevante il comportamento dell'avvocato che nei rapporti con la controparte ponga in essere molteplici azioni giudiziali (atti di precetto), per ottenere il pagamento di fatture relative al medesimo rapporto obbligatorio. (Nella specie la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell'avvertimento, anche in considerazione della specifica richiesta del cliente-creditore in ordine alla adozione di tale strategia difensiva)» (cfr. C.N.F. 17 novembre 2001, N. 239 - Pres.f.f. Danovi. conf. C.N.F. 28/4/1998, n. 26, in Rass. Forense, 1998, 800).

A questo punto occorre domandarsi se tale condotta possa considerarsi legittima per intraprendere, contemporaneamente, più esecuzioni per garantire un credito di rilevante importo del proprio assistito che non troverebbe soddisfazione ove venisse intrapresa un'unica esecuzione.

Al riguardo, fermo restando che le circostanze specifiche del caso concreto dovranno di volta in volta essere apprezzate nella loro complessità, si deve ritenere in linea puramente astratta che anche in questo caso non sarebbe possibile procedere in siffatto modo, atteso che il sistema processuale consente di eseguire pignoramenti successivi ovvero di estendere quello originariamente eseguito.

La sfera applicativa del canone deontologico è più estesa del caso esaminato dalla Cassazione, di gran lunga più frequente in questi ultimi anni, ponendosi quale finalità quella di evitare, comunque, l'accanimento processuale nei confronti della controparte ovvero la vessatorietà dell'iniziativa posta in essere.

Infatti, come chiaramente posto in luce da Remo Danovi, «*indipendentemente dalla correttezza o meno dell'intimazione formulata, le iniziative giudiziali che si intendono proporre nei confronti della controparte devono corrispondere ad effettive ragioni di tutela della parte assistita e non devono essere moltiplicate a dismisura senza necessità nè devono essere inutilmente vessatorie*» (cfr. Danovi, *Commentario del Codice Deontologico Forense*, Giuffrè 2001, pag. 654).

In questo contesto è stato ritenuto deontologicamente censurabile il comportamento del professionista che abbia attivato più azioni giudiziali, omettendo l'adozione di preventive richieste stragiudiziali, per il recupero di numerosi crediti di esiguo ammontare per oneri di parcheggio ovvero quello del professionista che «*promuova due giudizi per la dichiarazione di usucapione, il primo per un coniuge e, dopo alcuni anni, il secondo per l'altro coniuge contro le medesime persone e per il medesimo immobile, sebbene il primo giudizio fosse stato concluso con un accordo transattivo. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell'avvertimento)*» (cfr. CNF 7 ottobre 2000, N. 102 - Pres. Buccico) ovvero quello dell'avvocato che si sia avvalso dell'azione causale, senza giustificato motivo, pur essendo in possesso di un titolo esecutivo.